

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2084

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOMEZ D'AYALA, BIGI, GRIFONE, CACCIATORE, AUDISIO, ASSENNATO, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, BIANCO, CALASSO, CORBI, COMPAGNONI, CREMASCHI, FOGLIAZZA, FORA, FALETRA, MAGNANI, MARABINI, MARILLI, MASSOLA, MICELI, MINASI, PIRASTU, RICCA, ROSINI, VILLANI, ZANNERINI

Annunziata il 28 febbraio 1956

Esenzione dall'imposta di macellazione suini a favore dei lavoratori della terra

ONOREVOLI COLLEGHI! — In virtù dell'articolo 97 del testo unico sulla finanza locale e successive modificazioni, i coltivatori diretti godono del beneficio della riduzione dell'aliquota dell'imposta sulla macellazione dei suini, limitatamente ad un solo capo destinato al consumo familiare.

Dal beneficio, in base ad una restrittiva interpretazione della norma rimangono esclusi i braccianti, i salariati, i mezzadri, coloni ed i compartecipanti, nonché gli stessi coltivatori diretti che non siano manuali lavoratori della terra o che non risultino diretti allevatori.

La considerazione delle condizioni di particolare disagio in cui versano i lavoratori della terra, del complesso degli oneri tributari da essi sopportati, particolarmente per la pressione della finanza locale e della imposizione indiretta e la opportunità di eliminare la grave ingiustizia della esclusione dal godi-

mento del beneficio delle categorie meno abbienti dei lavoratori della terra ci ha indotto alla formulazione della presente proposta di legge con la quale si tende:

ad assicurare l'esonero totale dall'imposta di consumo e dalla relativa imposta generale sull'entrata a favore dei lavoratori della terra nei limiti dell'effettivo consumo familiare;

ad assicurare l'estensione del beneficio ai braccianti, salariati, coloni, compartecipanti e mezzadri;

ad abrogare quelle condizioni imposte dalla legge vigente alla concessione del beneficio — lavoro manuale del titolare dell'azienda diretta coltivatrice e diretto allevamento — le quali mentre appaiono manifestamente inique valgono soltanto a rendere estremamente difficile il concreto godimento della agevolazione fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso familiare, di cui all'articolo 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e relativa imposta sull'entrata, nei limiti di due capi all'anno per ogni famiglia, non è dovuta dai coltivatori diretti, braccianti, salariati, compartecipanti, coloni e mezzadri.